

N. 04778/2014REG.PROV.COLL.
N. 04721/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4721 del 2013, proposto da:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

Giorgino Adelino e Gallo Margherita Leonilde, entrambi rappresentati e
difesi dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso
lo studio del medesimo in Roma, via Bocca di Leone, 78;
Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole - Fascia Orientale
Provincia di Taranto - Struttura Unica Paesaggio, non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00170/2013, resa tra le parti, concernente rilascio permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione - nulla osta paesaggistico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giorgino Adelimo e Gallo Margherita Leonilde;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Pio Marrone e l'avvocato Giulio Petruzzi per delega dell'avvocato Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, ha annullato: a) il provvedimento (prot. n. 14980 del 12.9.2011) con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce ha espresso parere negativo in merito all'istanza, presentata dagli odierni appellati (proprietari di un'area in agro del Comune di Torricella, distinta in catasto al fg. 22 p.lle 1675 e 1676) , di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione articolato in piano terra e primo piano;

b) il successivo e consequenziale provvedimento di diniego dell'accoglimento dell'istanza (prot. n. U48/2012 del 16 gennaio 2012) adottato dal Responsabile della Struttura Unica per il paesaggio dell'Unione dei Comuni Terre del mare e del sole – Fascia orientale della provincia di Taranto).

2. Il T.a.r., in particolare, ha ritenuto il parere negativo della Soprintendenza carente di adeguata motivazione, specie per non aver tenuto conto dell'effettivo stato dei luoghi e dell'articolazione del progetto presentato dagli istanti.

3. Il Ministero appellante deduce, al contrario, che il parere sarebbe corredato da adeguata motivazione, avendo la Soprintendenza correttamente rilevato che nel progetto approvato vi era una lesione del vincolo paesaggistico per le linee architettoniche adottate e per la sopraelevazione proposta con elementi che creavano un disegno non adeguato per un'area edilizia bassa, con un piano volumetrico complessivamente contenuto.

4. Si sono costituiti i ricorrenti in primo grado chiedendo il rigetto del gravame.

5. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L'appello non merita accoglimento.

7. Il Collegio condivide le conclusioni cui è giunta la sentenza di primo grado in merito alla riscontrata carenza motivazionale che inficia il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce.

Nel caso in esame, infatti, la Soprintendenza ha motivato il proprio diniego sulla base della seguente motivazione: *“l'intervento, se realizzato, a causa delle linee architettoniche adottate e per la sopraelevazione proposta, per la caratterizzazione dell'area, dove le costruzioni esistenti sono di semplice fattura ed ad un unico livello, di fatto costituirebbe una alterazione agli stati cognitivi dello stato dei luoghi”*.

8. Si tratta, come appare evidente, di una motivazione quasi tautologica, la quale, anziché evidenziare nello specifico i profili di pregiudizio che la realizzazione dell'intervento proposto arrecherebbe al bene paesaggistico tutelato, si limita, in maniera del tutto generica, a rilevare che le caratteristiche dell'intervento oggetto dell'istanza (ambiguamente richiamate con il riferimento alle *“linee architettoniche adottate”* e alla *“sopraelevazione proposta”*) lederebbero l'interesse tutelato, determinando, in particolare, una non meglio precisata *“alterazione agli stati cognitivi dello stato dei luoghi”*

Dalla citata motivazione non è dato comprendere né quali siano in concreto gli aspetti dell'opera proposta la cui realizzazione contrasterebbe con il vincolo paesistico (in altri termini, non è dato comprendere in che senso e in che modo le linee architettoniche adottate e la sopraelevazione proposta arrecherebbero tale pregiudizio), né, tantomeno, la reale consistenza del paventato pregiudizio al bene paesaggio, essendo tutt'altro che perspicuo l'ambiguo riferimento alla *“alterazione agli stati cognitivi dello stato dei luoghi”*.

Le suddette carenze motivazionali sono nel caso di specie aggravate dal fatto che, come evidenzia la sentenza appellata, l'intervento proposto è destinato a collocarsi in un'area (tipizzata dal PRG quale “zona BT

turistico-residenziali edificate e di completamento”) nella quale è, peraltro, consentita la realizzazione di fabbricati articolati in piano terra e primo piano e che, nella stessa zona, risultano già presenti diversi fabbricati con sviluppo del primo piano. A ciò deve aggiungersi che, nella specie, il fabbricato proposto presenta un primo piano arretrato rispetto alla quinta stradale e, per la sua dimensione, poco visibile dalla strada.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve, pertanto, essere respinto.

10. Sussistono i presupposti, considerata la peculiarità della fattispecie, per compensare le spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)